

FOCUS

SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI SULLE FORZE DI POLIZIA E DI SOCCORSO PUBBLICO NELLA XVII LEGISLATURA

a cura di
Davide Antonio Ambroselli

Aggiornato a febbraio 2016

SOMMARIO

1. Personale delle Forze di Polizia.....	p. 03
<i>a. assunzioni straordinarie in deroga al turnover</i>	
<i>b. modifica dei limiti fisici per l'arruolamento nelle forze armate</i>	
2. Trattamento economico del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.....	p. 06
3. Riforma delle forze di polizia.....	p. 07
<i>a. riorganizzazione del corpo forestale dello stato</i>	
<i>b. riorganizzazione dei corpi ad ordinamento civile e militare</i>	
<i>c. riorganizzazione delle forze di mare</i>	
<i>d. riordino dei corpi di polizia provinciale</i>	
<i>e. istituzione del numero unico di emergenza europeo "112"</i>	
4. Altre misure rilevanti.....	p. 11
<i>a. utilizzo delle forze armate per compiti di pubblica sicurezza</i>	
<i>b. immobili, equipaggiamento e automezzi in uso alle forze di polizia</i>	
<i>c. utilizzo segni distintivi forze armate</i>	
<i>d. sindacati del personale di polizia</i>	
<i>e. commissioni mediche per gli accertamenti psicofisici</i>	
<i>f. politiche di pubblico soccorso</i>	

1. PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

a. ASSUNZIONI STRAORDINARIE IN DEROGA AL TURNOVER

La precedente legislatura aveva previsto un **regime permanente e speciale di *turn-over*** per i Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 66 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 9-bis, disponeva infatti che, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni avrebbero potuto procedere¹ ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale per una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e, comunque, per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. A regime veniva inoltre previsto che il ricambio del turnover fosse limitato al 20 per cento nel triennio 2012-2014², al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato (Art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, così come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95).

La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 91, della L. n. 228 del 2012) ha autorizzato, per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali previste, con l'incremento fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e del 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015. Tale previsione ha trovato attuazione con il D.P.C.M. 23 settembre 2013 e, per l'anno 2013 tale possibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014.

La legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha autorizzato assunzioni aggiuntive da parte delle amministrazioni del comparto sicurezza per il 2014, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di turnover, pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 per l'Arma dei carabinieri e 600 per la Guardia di Finanza³.

Il decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2014, n. 114, ha autorizzato ulteriormente lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. Per quanto riguarda in particolare la Polizia di Stato, le assunzioni sono state disposte, in parte, nell'ambito delle autorizzazioni all'assunzione previste dalla legge di

¹ Le procedure di assunzioni sono quelle di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs 156 del 2001.

² Il limite assunzionale del 20 per cento era stato già disposto per il quinquennio 2010-2014 per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della Legge 296 del 2006 (Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; gli enti pubblici non economici; altri enti indicati dall'articolo 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001)

³ Con il DPCM 8 settembre 2014, derogando ulteriormente a quanto disposto dal citato articolo 9-bis del D.L. 112/2008, si prevedeva la possibilità per il comparto sicurezza - difesa e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di procedere ad assunzioni per l'anno 2014, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità.

stabilità e, in parte, con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014; sono quindi utilizzate le quote residue consentite dalla legislazione vigente. La medesima disposizione ha aumentato di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco autorizzando pertanto l'assunzione di 1.030 nuove unità, da attingersi in gran parte dalle graduatorie di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101⁴.

La legge 17 aprile 2015, n. 43, ha autorizzato l'assunzione di 150 Carabinieri vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, al fine di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo.

Con il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, c.d. enti locali, si è prevista l'assunzione straordinaria, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, di 2.500 unità così distribuite: 1.050 unità nella Polizia e altrettante nei Carabinieri, 400 nella Guardia di finanza e 250 nei Vigili del fuoco⁵.

Con la legge di stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stato anticipato dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78 del 2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario. La Polizia di Stato, inoltre, è stata autorizzata a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.

Da ultimo, con il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con la legge 25 febbraio 2016 n. 21, si è prevista la proroga di una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni anche in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012.

Più nel dettaglio, la lettera a), comma 1, dell'art. 1, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzando il budget assunzionale riferito agli anni dal 2008 al 2009 di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)⁶.

La successiva lettera b) si occupa di prorogare le quote di assunzioni per il medesimo personale in relazione alle cessazioni verificatesi nei successivi anni dal 2009 al 2012. Viene quindi

⁴ La copertura finanziaria della disposizione in esame pari a 7.243.189 euro, veniva assicurata tramite due versamenti di pari importo, il primo da effettuare entro il 30 aprile e il secondo entro il 30 giugno 2015, da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento.

⁵ La misura inoltre ha reso possibile - in via eccezionale e in deroga alle aliquote del *turnover* - l'avvio di corsi di formazione, a partire dal 1 ottobre 2015, per i vincitori dei concorsi per volontari in ferma quadriennale nelle Forze armate, le cui graduatorie fossero state approvate in data non anteriore al 1 gennaio 2011, nonché per i posti residui con gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei medesimi concorsi.

⁶ La citata legge ha disposto, dal 2008, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

prevista la proroga, per i Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni dal 2009 al 2012. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nel periodo di riferimento.

b. MODIFICA DEI LIMITI FISICI PER L'ARRUOLAMENTO NELLE FORZE ARMATE

La legge 12 gennaio 2015, n. 2 nel novellare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), ha disposto che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorra rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite da un apposito regolamento.

E' stata perciò, **eliminata l'originaria previsione normativa che richiedeva un limite minimo di altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate** (articolo 635 comma 1, capoverso lettera d) del Codice dell'ordinamento militare).

La richiamata legge ha quindi rinviato ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole al nuovo parametro.

Al medesimo regolamento è stato, inoltre, affidato il compito di fissare parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

In attuazione della citata legge n. 2 del 2015 è stato quindi adottato il D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, concernente il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 2 del 2015. Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Con l'art. 9 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", veniva previsto per gli anni 2011, 2012 e 2013 (provvedimento prorogato anche per gli anni successivi) il **blocco del trattamento economico** complessivo dei "singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto (...) per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio".

Con la legge di stabilità 2014 sono state **incrementate le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio** del personale appartenente ai corpi di polizia, sia ad ordinamento civile che militare (art. 1, comma 103, Legge 147 del 2013), prevedendo un aumento (rispetto agli stanziamenti ordinari) di **100 milioni** di euro per l'anno 2014. In relazione a tali risorse è disposta l'esplicita deroga ai limiti del trattamento economico accessorio così come stabiliti in precedenza⁷.

Con la legge di stabilità 2016, in considerazione dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per quanto concerne il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si prevede un **contributo straordinario pari a 960 euro** su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.

Nello specifico, il richiamato contributo, si applica, al personale che non beneficia di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

⁷ Si ricorda che una deroga di tal tipo era stata già prevista con il decreto legge 93 del 2013 con il quale si sospendeva, in favore delle forze armate e delle forze di polizia, l'efficacia della disposizione di cui al citato art. 9, co. 2-bis del D.L. 98 del 2010, così impedendo la prevista riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Al contempo, nell'ambito delle disposizioni per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni sono destinati **74 milioni di euro** nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze Armate e Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Da ultimo, con il comma 8-sexies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, si dispone - al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato) - la proroga all'anno 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015, in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016⁸.

3. RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

Con l'approvazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. ddl Madia, il Governo è stato delegato a procedere ad una **riorganizzazione delle forze di polizia**. La legge contiene importanti principi che incidono sui diversi corpi militari e civili e di soccorso pubblico; altre disposizioni, come quelle concernenti il numero unico di emergenza, sono tese ad un miglior coordinamento tra le diverse forze. La legge detta criteri specifici in relazione alle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare⁹.

a. RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Si prevede la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (7.693 unità per il 2015) e il suo, seppur "eventuale", assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle professionalità esistenti¹⁰. Le squadre antincendio, per competenza, transitano nel Corpo dei vigili del fuoco.

⁸ I limiti a cui la proroga si riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che, ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge 121/1981, deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia.

⁹ Si segnala che nell'audizione in ordine agli interventi di riorganizzazione del comparto sicurezza preannunciati dal Governo, svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera il 1° aprile 2015, il Ministro dell'interno ha indicato le linee guida di un Piano di riorganizzazione del comparto sicurezza, attualmente allo studio del Ministero.

¹⁰ Il 21 Gennaio 2016 il Governo annunciava sul proprio sito istituzionale: " Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Nello specifico il decreto provvede all'eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni. **È previsto l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri**, con l'obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale."

b. RIORGANIZZAZIONE DEI CORPI AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE

Il Governo è delegato ad affrontare una riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, per quello che concerne i corpi ad ordinamento civile, e dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per i corpi ad ordinamento militare, tramite la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascun comparto. Per l'eventuale confluenza del Corpo forestale in altra forza, si prevede che tale passaggio debba avvenire in una sola Forza, o per contingenti limitati, in altre Forze di polizia in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite¹¹. Per quello che concerne, infine, il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, si prevede la riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del attraverso la modifica del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, relativo all'ordinamento, funzioni e compiti del Corpo, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, riguardante i ruoli e le qualifiche del personale. A tal proposito, la delega prevede espressamente la soppressione, la modifica e l'eventuale istituzione di ruoli e qualifiche con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche anche in funzione del passaggio delle squadre antincendio del Corpo forestale dello Stato nel corpo dei vigili del fuoco.

Si segnala inoltre per i corpi ad ordinamento civile, l'**equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria** ai corrispondenti ruoli della **Polizia di Stato** per il tramite della legge di stabilità 2016. L'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale.

c. RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI MARE

Per le **forze operanti in mare** si prevede l'**eliminazione delle duplicazioni organizzative**, logistiche e funzionali, nonché l'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con "rafforzamento del coordinamento" tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, "nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione", ferma restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia.

In linea con la predetta previsione si pone anche l'A.S. 1167 "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto", approvato il 23 settembre 2015 in via definitiva alla Camera (Legge n. 167 del 7 ottobre 2015), con la quale legge si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Si ricorda che nel corso dei lavori in Commissione Senato si è prevista l'introduzione, nell'unico articolo di cui si compone

¹¹ Cfr. nota 10.

la legge delega, della lettera «o)» che delega il Governo ad adottare «*criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;*».

d. RIORDINO DEI CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE

La delega contenuta nella legge 124 del 2015 torna anche sul tema del riordino dei corpi di **polizia provinciale** dopo che con l' art. 5 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), si era prevista la confluenza dei predetti corpi nella polizia municipale. Tale legge ha mantenuto in capo alle città metropolitane e alle province, tra l'altro, le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e regolazione della circolazione stradale – settori in cui opera la polizia provinciale (articolo 1, comma 85, lettere a) e b)). Nella delega Madia si ribadisce l' esclude in ogni caso della confluenza della predetta polizia provinciale nelle Forze di Polizia.

La confluenza della polizia provinciale nella polizia municipale è stata quindi più puntualmente disciplinata con il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

L'art. 5, rubricato "Misure in materia di polizia provinciale", dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" della Polizia Provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di Polizia Municipale.

Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà: capienza della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Fanno eccezione le assunzioni a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare.

Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che agli enti di area vasta ed alle città metropolitane è attribuita l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali (comma 2). In base all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 il riordino della funzioni non fondamentali delle province devono essere attribuite allo Stato ed alle regioni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 Cost. Il personale non individuato o non riallocato entro il 31 ottobre 2015 in base alle suddette leggi regionali, ed in base all'individuazione operata dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane, è trasferito ai comuni, singoli o associati.

È infine prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale nelle province autonome di Trento e Bolzano, volta a stabilire che le disposizioni dell'art. 5 si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (comma 7), nel rispetto della clausola di "maggior favore", secondo la quale, fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della riforma che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle Regioni speciali (e alle Province autonome), valgono anche per queste ultime.

e. ISTITUZIONE DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO "112"

E' infine da segnalare l'istituzione, in base all'art. 8 del ddl Madia, del **numero unico di emergenza europeo "112"** che andrà a sostituire tutti gli altri numeri di emergenza attualmente esistenti (113, 115, 118, etc.). In questo modo anche l'Italia si adegua, con un ritardo di 24 anni, ad una decisione della Comunità Europea. La centrale operativa, una volta ricevuta la chiamata, e qualora ritenga la stessa meritevole di intervento, smisterà la richiesta alla forza di polizia interessata per competenza. In questo modo si può dire che il nuovo 112 svolga una funzione di coordinamento tra i diversi corpi presenti sul territorio. Verrà quindi meno il problema del sovrapporsi di interventi per la medesima fattispecie a seguito di chiamate di emergenza differenti. Tutte le informazioni raccolte difatti sono inserite in una scheda elettronica: a quel punto la chiamata, corredata dalla scheda, verrà trasferita alle Forze di Pubblica Sicurezza, alla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco o al Soccorso Sanitario, venendo così trasferita all'amministrazione competente per funzione e territorio. Il servizio rimarrà gratuito sia da telefonia fissa che da mobile.

2. ALTRE MISURE RILEVANTI

a. UTILIZZO DELLE FORZE ARMATE PER COMPITI DI PUBBLICA SICUREZZA

Il Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 , convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125, autorizzava il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, in relazione a specifiche ed eccezionali **esigenze di prevenzione della criminalità**, al fine di assicurare un **maggior controllo del territorio** in talune zone del Paese, è prevista la possibilità di impiegare personale militare delle Forze armate preferendo i corpi dell'arma dei Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere.

A questi fini, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico Piano per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le

specifiche ed eccezionali esigenze di emergenza pubblica. Il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 121 del 1981, per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili. Il Piano è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il suddetto «**Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio**» è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di **3.000 unità** con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Il Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore **contingente massimo di 500 militari** delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risulti necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare è posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla **prevenzione dei delitti di criminalità organizzata** e ambientale (operazione c.d. "terra dei fuochi"). A decorrere dal 30 giugno 2015 il predetto contingente potrà essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

L'articolo 5 della Legge n. 43 del 17 aprile 2015, reca una serie di ulteriori disposizioni concernenti l'impiego del personale delle Forze armate in interventi finalizzati al controllo del territorio: nello specifico, il comma 1, al fine di assicurare un maggior impiego di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi delle Forze armate prevede la proroga fino al 30 giugno 2015 l'operatività del Piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; tale contingente viene, inoltre, incrementando di **1.800 unità**, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Con la legge di stabilità 2016 si autorizza la spesa complessiva di **83 milioni di euro**, per il 2016, per la prosecuzione degli interventi delle Forze armate di controllo del territorio finalizzati ad attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (cd. "**operazione strade sicure**") - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo - nonché delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (cd. "terra dei fuochi"). A tal fine viene prorogato, fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, l'impiego di **4.800 unità** di personale delle Forze armate (commi 472 e 473) e viene

specificato che una quota delle risorse stanziata - pari a 1,9 milioni di euro - è destinata al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con quello delle Forze armate.

E' quindi disposta la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'Interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta del personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

b. IMMOBILI, EQUIPAGGIAMENTO ED AUTOMEZZI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA

L'art. 6-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119 introduce, in ottica di *spending review*, la possibilità di stipulare accordi tra il Ministero dell'interno, le Regioni e gli enti locali, anche con altri enti pubblici non economici, ovvero con soggetti privati, prevedendo la possibilità della stipula di contratti di permuta aventi ad oggetto immobili dismessi e non più utilizzati finalizzati al "sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico". A questi fini è concessa la facoltà per il prefetto di assumere iniziative volte alla **semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi** di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Sempre in tema di immobili si prevede la possibilità per i comuni di provvedere al pagamento dei canoni di locazione delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private.

Con il decreto-legge n. 119 del 2014 sono state stanziata risorse pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'**acquisto di automezzi e di equipaggiamenti**, anche speciali, quali (caschi, giubbotti antiproiettile) nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti (accasermamento e altro) della Polizia di Stato. Risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state stanziata dal medesimo provvedimento ai fini dell'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Con la legge di stabilità 2016 si è previsto lo stanziamento di 1 miliardo di euro per la sicurezza da impiegarsi in parte anche per l'ammodernamento dei mezzi nel settore della sicurezza e della difesa. Di questi, 150 milioni sono destinati al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica (*cyber security*), con particolare attenzione alle attività di prevenzione e contrasto dei crimini di matrice terroristica, nazionale e internazionale. 50 milioni sono destinati più specificamente all'ammodernamento delle dotazioni strumentali ed alle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze del comparto sicurezza e del comparto difesa. Ulteriori 10 milioni sono destinati a rinnovare la dotazione dei giubbotti antiproiettile.

C. UTILIZZO SEGNI DISTINTIVI FORZE ARMATE

Con l'art. 1, commi 135-138 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 si concede anche alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come già previsto per le Forze armate, Carabinieri e Guardia di finanza¹², l'uso esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere concessi in uso anche temporaneo a terzi da parte rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), purché nel rispetto delle finalità istituzionali e di immagine dei due corpi.

Nel sancire il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi (stemmi, emblemi e altro) da parte della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si autorizza la loro concessione in uso, anche temporaneo, a terzi¹³.

Le somme ricavate dalla concessione dei segni distintivi sono assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno rispettivamente al programma "Contrasto al crimine" (missione "Ordine e sicurezza pubblica") e al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso civile" (Missione "Soccorso civile").

d. SINDACATI DEL PERSONALE DI POLIZIA

L'art. 7, co. 9-bis del D.L. n. 101/2013 ha previsto che i **sindacati del personale della Polizia di Stato** possano essere formati, diretti e rappresentanti, da appartenenti alla Polizia di Stato, non solo in servizio ma **anche in quiescenza**, mentre, nella versione previgente dell'art. 83, Legge 1 Aprile 1981, n. 121, si faceva riferimento a coloro che, pur non essendo in servizio, sono comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Sempre in materia di sindacati, è intervenuto il **decreto-legge n. 90 del 2014** convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha previsto, in luogo della disposizione di carattere generale che prevede la **riduzione** del 50 per cento per ciascuna associazione sindacale dei **distacchi, delle aspettative e dei permessi**

¹² Infatti l'articolo 300, comma 1 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) reca previsione analoga a quelle qui prevista, circa il diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi da parte delle Forze armate e, insieme, concedibilità in uso a terzi.

¹³ La concessione in uso non deve risultare lesiva o incompatibile con le finalità istituzionali e l'immagine dei due Corpi. Per tale riguardo, si prevede che in caso di violazione del diritto di proprietà di tali simboli, si applichino le misure correttive (tra cui l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la eventuale pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà. Questo novero di sanzioni è previsto mediante il rinvio agli articoli 124, 125 e 126 del codice di proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede quindi, per Polizia e Corpo dei vigili, l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del citato articolo 300 del codice militare, i quali prevedono la punibilità con una multa da 1.000 a 5.000 euro per chi, senza che gli sia stato consentito l'uso, fabbrica, venda e utilizzi i segni distintivi. Sono esclusi da tale punibilità i collezionisti ed amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

sindacali, la previsione che per le forze di polizia e per i vigili del fuoco la fruizione dei permessi sindacali è a favore di **un solo rappresentante per ciascuna organizzazione**.

e. COMMISSIONI MEDICHE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI

L'art. 7, commi 3-5, D.L. n. 101/2013 Si interviene in materia di **commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici** e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa, consentendo che le convenzioni per l'istituzione di commissioni mediche eroganti le funzioni in comune (per le amministrazioni stipulanti) siano concluse anche tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, mentre la disciplina previgente prevedeva la possibilità di convenzioni tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, altre Forze di polizia ad ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, novella la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni;

f. POLITICHE DI PUBBLICO SOCCORSO

Con riferimento alle **politiche di soccorso pubblico**, si segnalano infine alcune modifiche al sistema nazionale di protezione civile recate dall'articolo 10 del Risultati di ricerca Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che riguardano il contenuto della deliberazione dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, la durata dello stato di emergenza ed il finanziamento degli interventi. L'art. 10 interviene sulla riforma della normativa del soccorso pubblico disposta dal Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 apportando le seguenti modificazioni:

- la delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza (art. 2, co. 1, lett. c), L. 225/1992) provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare. Se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere integrate mediante ulteriori deliberazioni adottate sulla base di apposita relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri (lett. a);

- viene allungata la durata massima dello stato di emergenza, fissata a 90 giorni dal D.L. 59/2012, fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente (lett. b);

- è introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga, introducendo in modo esplicito il limite delle risorse finanziarie disponibili per ogni intervento,

- è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (cioè art. 2, comma 1, lett. c), L. 225/1992).

Vengono altresì dettate disposizioni specifiche sul finanziamento del Fondo, per il quale viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 (coperta con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile) e previsto che, a decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità (ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009). Viene inoltre prescritto che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali.

Per le politiche di pubblico soccorso con la stabilità 2016 sono previsti forti investimenti (circa 10 milioni) tesi all'ammodernamento del corpo per il tramite di accantonamenti specifici in bilancio in favore della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, programma 4.2 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", cap. 7325/P, denominato "Ammodernamento mezzi e attrezzature Vigili del Fuoco".